



Camera di Commercio
Alessandria



Camera di Commercio Industria
Artigianato Agricoltura Asti

**CAMERE DI COMMERCIO
DI ALESSANDRIA, ASTI, BIELLA, VERCELLI
UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE**



U **comunica**
comunicazione **unica**
d'impresa

**LA COMUNICAZIONE
UNICA
PRIME INDICAZIONI
OPERATIVE**

Integrazione alla Guida ComUnica

Marzo 2010

Rev. 0



Camera di Commercio
Biella



Camera di Commercio
Vercelli

Il 1° aprile 2010 entrerà a regime la "Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa", di cui all'art. 9 del D.L. 7/2007.

NOVITA' E OBBLIGHI DAL 1° APRILE 2010

Gli Uffici del Registro Imprese di Alessandria, Asti, Biella e Vercelli hanno predisposto una Guida sui principali aspetti della nuova procedura, scaricabile dai rispettivi siti camerali.

Si riassumono di seguito le principali novità per il Registro Imprese e l'Albo Imprese Artigiane, rinviando alla stessa Guida per ulteriori approfondimenti.

Dal 1° aprile 2010:

- ✓ **Obbligo del telematico sia per società che per le imprese individuali** (ammesso supporto informatico solo con presentazione allo sportello), **sia per il Registro Imprese che per l'Albo Imprese Artigiane.**
- ✓ Le uniche modalità di presentazione ammesse sono:
 - via telematica
 - su supporto informatico firmato digitalmente consegnato allo sportello del Registro Imprese (non è ammessa la spedizione postale).
- ✓ In caso di trasmissione telematica la protocollazione è esclusivamente automatica, che non sarà più pertanto una scelta dell'utente ma imposta dal sistema.
- ✓ **L'impresa individuale può essere iscritta anche se "inattiva".** L'impresa inattiva è comunque soggetta all'obbligo di pagamento del diritto annuale.
- ✓ **La data di avvio dell'attività dell'impresa (individuale o società) non può essere anteriore alla data di presentazione della prima Comunicazione Unica (di costituzione dell'impresa individuale o di deposito dell'atto costitutivo della società)**
- ✓ **Per le imprese artigiane la data di inizio dell'attività artigiana nella domanda di iscrizione all'Albo deve necessariamente coincidere con la data di presentazione della ComUnica.** L'art. 23, commi 2 e 3, L.R. 1/2009 dispone infatti che la comunicazione di iscrizione all'Albo si presenta "alla data di acquisizione dei requisiti artigiani" e determina l'iscrizione all'Albo "dalla data di presentazione della comunicazione stessa".

- ✓ Non è più consentito l'uso della cd. Procura Speciale Unioncamere. E' ammessa esclusivamente la cd. Procura ComUnica.
- ✓ Occorre sempre allegare alla domanda Registro Imprese il modello ComUnica anche se la stessa è indirizzata solo al Registro imprese.
- ✓ Sono esclusi da ComUnica i depositi dei bilanci d'esercizio, per i quali continuano ad applicarsi le consuete modalità di presentazione.
- ✓ Sono fuori dall'ambito di applicazione di ComUnica i soggetti Only REA.

LE IMPRESE ARTIGIANE

Dal 1° aprile 2010 (con l'eccezione riportata nel paragrafo seguente), l'impresa "inattiva" che inizi l'attività artigiana (in presenza dei requisiti artigiani), non può indicare nella domanda di iscrizione all'Albo Imprese Artigiane una data diversa dalla data di invio della stessa ComUnica di iscrizione all'Albo.

Tuttavia, laddove l'impresa inattiva sia già iscritta al Registro Imprese (in seguito alla richiesta di apertura della partita IVA), l'attività svolta anteriormente alla ComUnica di iscrizione all'Albo può/deve essere denunciata al Registro Imprese e verrà iscritta con la qualifica di "piccolo imprenditore commerciale" (purchè la data inizio non sia anteriore alla data di invio della prima ComUnica di costituzione).

Esempio:

Prima fase: costituzione dell'impresa

Impresa che in data 10.04.2010 presenta una ComUnica di costituzione senza immediato avvio dell'attività economica contestualmente alla richiesta della partita IVA.

In seguito alla ComUnica di costituzione l'impresa viene iscritta come "Inattiva" al Registro Imprese nella sezione speciale con la qualifica "Piccolo Imprenditore Commerciale".

La ricevuta ComUnica di costituzione è del 10.04.2010: da tale data l'impresa può iniziare l'attività (in presenza dei requisiti di legge eventualmente richiesti).

Seconda fase: avvio dell'attività

In data 10.05.2010 l'impresa inizia l'attività artigiana ma presenta la ComUnica di iscrizione all'Albo Artigiani (in presenza dei requisiti artigiani) solo in data 20.05.2010.

L'attività (in presenza dei requisiti di legge eventualmente richiesti), poteva essere legittimamente iniziata dopo il 10.04.2010 (data ricevuta ComUnica di costituzione), ma l'attività non può qualificarsi artigiana fino alla presentazione della relativa ComUnica di iscrizione all'Albo il 20.05.2010.

Pertanto:

con la ComUnica del 20.05.2010 l'impresa deve denunciare al Registro Imprese l'inizio dell'attività in data 10.05.2010 e contestualmente dichiarare il possesso dei requisiti artigiani all'Albo Imprese Artigiane.

L'attività verrà qualificata come artigiana dal 20.05.2010.

Se l'impresa non svolge altre attività non artigiane, con la ComUnica del 20.05.2010 può essere chiesta la cancellazione della qualifica "piccolo imprenditore commerciale", per evitare la duplicazione degli adempimenti e degli oneri conseguenti al possesso di entrambe le qualifiche.

PERIODO TRANSITORIO

La normativa non prevede un periodo transitorio di prima applicazione, tenuto anche conto del periodo di sperimentazione che ha preceduto l'entrata a regime della nuova procedura.

Pertanto dal 1° aprile p.v. tutte le novità e gli obblighi sopra elencati della ComUnica avranno immediata applicazione, con la sola eccezione di quanto riguarda la "data di inizio attività" per le imprese di nuova costituzione.

A tal proposito, in conformità alle indicazioni fornite dalla Regione Piemonte per le imprese artigiane, al fine di garantire la parità di trattamento tra le imprese (artigiane e non), si ritiene che:

Fino al 30 aprile 2010 possano essere considerate regolari le comunicazioni che riportino la data di primo inizio attività (imprese non artigiane) e le comunicazioni che riportino la data di acquisizione dei requisiti artigiani (imprese artigiane), non anteriore ai 30 giorni precedenti la presentazione della ComUnica.

Dopo tale data (o decorso il termine di 30 giorni previsto dalla normativa anteriore alla ComUnica per la comunicazione di inizio attività), si devono applicare unicamente le nuove regole sopra richiamate.

Esempi:

- Impresa che inizia l'attività artigiana (in presenza dei requisiti artigiani) in data 15.03.2010 e che non presenta domanda di iscrizione all'Albo Artigiani entro il 31.03.2010

Dal 1.04.2010 al 14.04.2010: obbligo di uso di ComUnica – possibilità di indicare sulla domanda di iscrizione all'Albo Artigiani come data di inizio attività il 15.03.2010.

Dal 15.04.2010 in avanti: obbligo di ComUnica – la data di inizio attività sulla domanda di iscrizione all'Albo Artigiani deve coincidere con la data di invio della ComUnica.

- Impresa non artigiana che inizia l'attività in data 15.03.2010 e che non presenta domanda di iscrizione al Registro Imprese entro il 31.03.2010

Dal 1.04.2010 al 14.04.2010: obbligo di uso di ComUnica – possibilità di indicare sulla domanda di iscrizione al Registro Imprese come data di inizio attività il 15.03.2010.

Dal 15.04.2010 in avanti: obbligo di ComUnica – la data di inizio attività sulla domanda di iscrizione al Registro Imprese deve coincidere con la data di invio della ComUnica.

- Impresa che inizia l'attività artigiana (in presenza dei requisiti artigiani) in data 1.04.2010: obbligo di ComUnica – la data di inizio attività sulla domanda di iscrizione all'Albo Artigiani deve coincidere con la data di invio della ComUnica.
- Impresa che inizia l'attività non artigiana in data 1.04.2010: obbligo di ComUnica – la data di inizio attività sulla domanda di iscrizione al Registro Imprese deve coincidere con la data di invio della ComUnica.

AVVERTENZA

Le indicazioni della presente Nota devono *necessariamente* essere integrate e completate con quelle riportate nella Guida ComUnica predisposta dagli Uffici.

La presente Nota, distribuita anche via Internet, è aggiornata al mese indicato nella pagina di copertina. Disposizioni normative o organizzative intervenute successivamente a tale data potrebbero modificare le formalità di presentazione indicate. Data la rapida evoluzione normativa e tecnica in materia, si raccomanda di verificare frequentemente la presenza di eventuali aggiornamenti consultando il sito della propria Camera di Commercio.

Le indicazioni, le informazioni e le interpretazioni normative che vi si trovano descritte si riferiscono unicamente ai Registri delle Imprese di Alessandria, Asti, Biella e Vercelli.